

L'organizzazione interna dell'ordinariato per i cattolici orientali sprovvisti di gerarchia propria

Astrid KAPTIJN

Sommario: Introduzione; 1. Quali sono gli Ordinariati per i cattolici orientali oggi?; 2. Organizzazione interna dell'intero Ordinariato; 3. L'Ordinariato per i fedeli orientali può essere considerato come Chiesa particolare?; 4. L'Ordinariato può incardinare chierici?; Conclusione.

Introduzione

In merito all'organizzazione interna degli Ordinariati per i cattolici orientali che non hanno un Gerarca della loro Chiesa *sui iuris*, bisogna fare almeno una distinzione tra il livello dell'Ordinariato stesso, cioè il campo di coordinazione, e il livello delle missioni o parrocchie che forniscono la cura pastorale. Inoltre, si può parlare del livello intermedio di coordinazione tra queste missioni e parrocchie. Ci limitiamo qui al livello dell'intero Ordinariato come struttura di coordinazione.

In questi ultimi anni abbiamo potuto osservare in alcuni Ordinariati uno sviluppo a livello dell'intero Ordinariato per l'introduzione di nuove istituzioni giuridiche. Questi sviluppi suscitano certe riflessioni che toccano diverse prospettive: giuridica, teologica e pratica. La questione di fondo è sapere se l'Ordinariato può essere considerato una Chiesa particolare o meno. La maggior parte della nostra relazione verterà su questo argomento. Ma prima di tutto, facciamo una panoramica della situazione attuale in merito a questi Ordinariati.

I. Quali sono gli Ordinariati per i cattolici orientali oggi?

Anche se gli Ordinariati sono molto diversi per il fatto che sono il frutto della prassi amministrativa della Curia romana¹ e per l'assenza di una legge quadro che determina un modello per questi Ordinariati, possiamo comunque accennare a qualche punto comune tra gli Ordinariati. Gli Ordinariati che qui abbiamo in mente sono quelli che presentano le seguenti caratteristiche: 1. l'Ordinario è un (arci-) vescovo latino, 2. l'Ordinariato è multirituale, ciò significa che l'Ordinario è competente per tutti i fedeli orientali che non hanno un loro Gerarca anche se appartengono a diverse Chiese *sui iuris*, 3. L'Ordinario svolge il suo compito sull'intero territorio nazionale.

Una differenza importante tra gli Ordinariati costituisce il fatto che alcuni Ordinari esercitano il loro potere di giurisdizione in modo esclusivo, mentre alcuni altri lo svolgono in modo congiunto con gli Ordinari latini del luogo.

Oggi, gli Ordinariati sono i seguenti: uno in Austria, che è menzionato nell'*Annuario Pontificio* con diversi dati poiché il suo statuto è stato precisato parecchie volte, cioè nel 1939, 1945² e 1956³, un

- 1 Juan Ignacio Arrieta, "La costituzione di Ordinariati nella prassi pastorale dell'attenzione dei fedeli orientali," in *Clarissimo Professori Doctori Carolo Geroldo Fürst: In memoriam Carl Gerold Fürst*, ed. Elmar Güthoff et al., *Adnotationes in Ius Canonicum* 50 (Frankfurt am Main: Peter Lang, 2013) 55-69 (55).
- 2 Nel 1935, l'arcivescovo di Vienna è stato nominato delega apostolico per i cattolici ruteni in Austria. Dieci anni dopo, ha ricevuto delle facoltà in rispetto ai ruteni in analogia a quelle che poteva esercitare riguardo ai fedeli latini. Cf. S. Congregazione per la Chiesa orientale, Decreti del 20 dicembre 1935 e del 3 ottobre 1945, in Carl Gerold Fürst, "Die Bedeutung des *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* für die ostkirchliche Diaspora," *ÖAkKR* 42 (1993) 345-375 (368-369). Cf. anche Willibald Plöchl, *St. Barbara zu Wien. Die Geschichte der griechisch-katholischen Kirche und Zentralparre St. Barbara*, Kirche und Recht 13 (Wien: Herder Verlag, 1975) 136.
- 3 Nel 1956, l'arcivescovo ha ottenuto giurisdizione ordinaria riguardo ai fedeli del rito bizantino in Austria, ciò significa una stabilizzazione e un'estensione

Ordinariato in Brasile, eretto nel 1951⁴, poi quello in Francia del 1954⁵, un Ordinariato in Argentina costituito nel 1959⁶, in Polonia esiste un Ordinariato costituito nel 1981⁷ e, più recentemente, un Ordinariato è stato eretto in Spagna, nel 2016⁸.

Si vede che l'Ordinariato è una figura giuridica sviluppata nel secondo dopoguerra, soprattutto a partire dal 1939. Inoltre, tali Ordinariati sono stati ancora costituiti anche dopo il Concilio Vaticano II e anche dopo la promulgazione del Codice per le Chiese Orientali.

Abbiamo già constatato in altri luoghi che l'Ordinariato è una istituzione *praeter legem*, cioè non esiste né nel Codice di diritto canonico

dei suoi poteri. Cf. S. Congregazione per la Chiesa orientale, Decreto del 13 giugno 1956, in *Wiener Diözesanblatt* 120 (1 Agosto 1956). Cf. anche Plöchl, *op.cit.*, 136-137.

- 4 S.Congregazione per la Chiesa orientale, Decr. *Cum fidelium rituum*, 14 novembre 1951, in *AAS* 44 (1952) 382-383.
- 5 S.Congregazione per la Chiesa orientale, Decr. *Nobilis Galliae natio*, 27 luglio 1954, in *AAS* 47 (1955) 612-613.
- 6 S.Congregazione per la Chiesa orientale, Decr. *Annis praeteritis*, 19 Febbraio 1959, in *AAS* 54 (1962) 49-50. Prima di essere eletto vescovo di Roma, il papa Francesco era allora il suo Ordinario.
- 7 Il decreto non è stato pubblicato. Juan Ignacio Arrieta ha fatto su questo ordinariato delle ricerche negli archivi della Segreteria dello Stato : ID., "Gli Ordinariati per i fedeli orientali. Profili istituzionali di una struttura inter-rituale personale," in *"Ius quia iustum."* *Festschrift für Helmuth Pree zum 65. Geburtstag*, ed. Elmar Gühthoff and Stephan Haering (Berlin: Duncker und Humblot, 2015) 265-279 (267-269).
- 8 Cf. testo del decreto e commento di Astrid Kaptijn, "Ordinariato apostólico para la atención de los orientales in España", *Ius Canonicum* 56 (2016) 760-770 (decr.), risp. 771-781 (comm.). Tre altri Ordinariati esistono, ma si distinguono da quelli descritti qui, perché sono uni-rituali riguardando soltanto gli Armeni, poi gli Ordinariati in Grecia e in Europa orientale hanno un Gerarca della loro Chiesa *sui iuris*. Quello in Romania si trova in una situazione diversa : gli Armeni ci sono affidati al Vescovo latino di Alba Iulia che ha il titolo di Amministratore apostolico "ad nutum Sanctae Sedis". Cf. *Annuario Pontificio* 2018, 1021.

co del 1917, né in quello del 1983, neppure nel diritto orientale precedente o nel CCEO. Neppure il Concilio Vaticano II ne ha parlato, ha soltanto accennato che il Vescovo diocesano potrebbe assumere da se stesso la carica di Ordinario di diversi riti⁹.

Le risposte all'interrogativo se l'Ordinariato sia un'istituzione di diritto latino o di diritto orientale sono diverse. Alcuni autori parlano semplicemente di Ordinariati orientali¹⁰ o di Ordinariati latini¹¹. Altri sottolineano il fatto che questi Ordinariati appartengono al diritto latino poiché le circoscrizioni orientali riguardano sempre fedeli appartenenti ad una stessa Chiesa *sui iuris*, poi, l'Ordinario è un (Arci-) Vescovo della Chiesa latina¹². Pablo Gefaell, invece, è dell'avviso che non si può affermare che gli Ordinariati sono retti dal diritto latino, poiché sono eretti dalla Congregazione per le Chiese orientali, dipendono anche da questa Congregazione e i fedeli dipendono dal

- 9 CD 23 : « (...) dove si trovano i fedeli di diverso rito, il vescovo deve provvedere alle loro necessità: sia per mezzo di sacerdoti o parrocchie dello stesso rito; sia per mezzo di un vicario vescovile, munito delle necessarie facoltà e, se opportuno, insignito anche del carattere episcopale; sia da se stesso, come ordinario di diversi riti (...). »
- 10 Juan Ignacio Arrieta, "Gli Ordinariati per i fedeli orientali. Profili istituzionali di una struttura inter-rituale personale," in *"Ius quia iustum."* *Festschrift für Helmuth Pree zum 65. Geburtstag*, ed. Elmar Güthoff and Stephan Haering (Berlin: Duncker und Humblot, 2015) 265-279 (266).
- 11 Si vede p.e. Dominique Le Tourneau, "Le soin pastoral des catholiques orientaux en dehors de leur Eglise de rite propre. Le cas de l'Ordinariat français," *IE* 13 (2001) 391-419 (397) o anche Andreas Grassmann, "Die lateinischen Ordinariate für Gläubige orientalischer Riten. Genese, verfassungsrechtliche Verortung und Darstellung der gegenwärtigen Gestalt," in *Lebendige Kirche in neuen Strukturen. Herausforderungen und Chancen*, ed. Heribert Hallermann, Thomas Meckel, Sabrina Pfannkuche and Matthias Pulte (Würzburg: Echter Verlag, 2015) 219-265.
- 12 Juan Ignacio Arrieta, *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica*, Milano, 1977, 365 s. ; ID., "Chiesa particolare e circoscrizioni ecclesiastiche", in *Ius Ecclesiae* 6 (1994) 3-40 (31-32).

diritto orientale comune e dal diritto particolare delle loro diverse Chiese *sui iuris* e che l'Ordinario latino debba seguire il diritto orientale per i diversi affari dell'Ordinariato¹³. Certi autori sottolineano la difficoltà di stabilire se questi Ordinariati sono latini o orientali¹⁴. L'argomento dell'erezione della Congregazione delle Chiese orientali non sembra essere un motivo determinante per il carattere orientale dell'Ordinariato : essa si occupa delle strutture giuridiche e pastorali per gli orientali che si trovano nelle circoscrizioni territoriali della Chiesa latina¹⁵, pertanto l'erezione dell'Ordinariato spetta semplicemente alla Congregazione delle Chiese orientali e non è determinante per il carattere latino o orientale della circoscrizione. Inoltre, l'azione apostolica e missionaria nelle regioni prevalentemente orientali, dipende esclusivamente da questa Congregazione, anche se viene svolta da missionari della Chiesa latina. In questo caso, la competenza della Congregazione sui missionari latini non cambia nulla in merito alla loro appartenenza alla Chiesa latina. Non possiamo concluderne che la Congregazione attribuisce un carattere orientale alle strutture che erige o ai fedeli che guida.

A nostro parere, la configurazione degli Ordinariati si avvicina al diritto latino a causa della terminologia "Ordinario/Ordinariato". Nonostante l'opinione di Helmuth Pree che accenna a buon diritto che la nozione dell'Ordinario in questo contesto degli Ordinariati

13 Pablo Gefaell, "Enti e Circoscrizioni meta-rituali nell'organizzazione ecclesiastica", in *Ius Canonicum in Oriente et Occidente. Festschrift für Carl Gerold Fürst zum 70. Geburtstag*, H.Zapp, A.Weiss, S.Korta (Hrsg.), Frankfurt am Main, Peter Lang, 2003, 493-508 (506-507).

14 Arturo Cattaneo, "Circoscrizioni personali", in *Dizionario di ecclesiologia*, G.Calabrese, Ph.Goyet, O.F.Piazza (edd.), Roma, Città Nuova, 2010, 221-234 è più mitigato dicendo "È difficile stabilire se si tratta di circoscrizioni latine o orientali." (232) o anche Antonio Viana, "Ordinariato para fieles de ritos orientales", in *DGDC*, vol.V, 812-814 (813-814).

15 Cf. *Pastor Bonus*, art. 59.

non è identica a quella definita nel canone 134 §1 del CIC¹⁶, il termine in sé è utilizzato soltanto nel diritto latino. D'altra parte, in tutti gli Ordinariati, l'Ordinario ha la facoltà di nominare un vicario generale o vicari episcopali, funzioni designate anche con la terminologia latina e rette senza alcun dubbio dal diritto latino. Significa pertanto che i decreti si riferiscono piuttosto al diritto e al contesto latino.

La questione è importante poiché è necessario sapere quale diritto applicare. Da questo punto di vista riteniamo, che per le sue origini / genesi, l'Ordinariato sia soprattutto un'istituzione latina, ma riguardo al diritto da applicare dipende dal contesto : i fedeli sono tenuti ad osservare il diritto orientale comune e particolare, gli affari sono, per la maggior parte, da trattare ugualmente secondo il diritto orientale, ma talvolta, per esempio nei tribunali, si applica anche il diritto latino almeno per quanto riguarda il diritto processuale¹⁷. Invece, gli affari che riguardano i beni temporali devono rispettare il diritto locale (diritto civile, forse, talvolta anche il diritto canonico latino). Siamo pertanto in presenza di una situazione ibrida riguardo all'applicazione del diritto.

2. Organizzazione interna dell'intero Ordinariato

I diversi decreti di costituzione degli Ordinariati hanno previsto poche cose in merito al livello dell'Ordinariato stesso. Riguardo ai collaboratori dell'Ordinario, per esempio, quasi tutti i decreti parlano della facoltà di cui gode l'Ordinario di nominare uno o più vicari generali. Il decreto riguardo all'Argentina si distingue nel senso che attribuisce all'Ordinario la facoltà di avere un Vescovo ausiliare per l'intero Ordi-

16 Helmuth Pree, "Zur Rechtsstellung der Ukrainischen Griechisch-katholischen Kirche in Österreich," in *Recht-Religion-Kultur, Festschrift für Richard Potz zum 70. Geburtstag*, B. Schinkele e.a. (Vienna: Facultas Universitätsverlags, 2014), 663-678 (671).

17 Cf. Instr. *Dignitas Connubii*, art. 16 §1,1° e §2. Riguardo ai capi di nullità, bisogna inoltre anche applicare il diritto della Chiesa sui iuris alla quale appartengono i fedeli, cioè il diritto comune e il diritto particolare.

nariato e anche delegati o segretari per i singoli riti¹⁸. Oltre a questi vicari generali, al Vescovo ausiliare, ai delegati o segretari, non sono previsti da questi decreti altri collaboratori o strutture giuridiche.

Queste lacune hanno probabilmente portato alcuni degli Ordinari a costituire nuove istituzioni giuridiche. Uno degli Ordinari, per esempio, ha voluto istituire un Consiglio presbiterale per il suo Ordinariato. La cosa appare strana se si considera che il consiglio presbiterale è come il senato del vescovo¹⁹, allora sarebbe qui il senato dell' Ordinario, per consigliarlo in visto del bonum comune pastorale della diocesi (o dell'Ordinariato). Ciò presuppone una certa omogeneità della struttura, la sua missione e la collaborazione tra l'Ordinario e i preti che esercitano il loro ministero nelle comunità in seno all'Ordinariato²⁰.

Se si capisce l'utilità di incontri tra l'Ordinario e i preti che esercitano il loro ministero in seno all'Ordinariato, la costituzione di un consiglio presbiterale secondo i canoni che riguardano la diocesi o l'eparchia appare sorprendente e dà luogo ad alcune riflessioni.

Inoltre, lo stesso Ordinario si chiedeva se aveva l'obbligo di erigere un collegio di consultori, anche se l'Ordinariato non è un'eparchia. Quest'ultima riflessione sembra singolare nel senso che l'Ordinario potrebbe porsi lo stesso interrogativo riguardo al Consiglio presbiterale, ma pare che in questo caso l'argomento non faccia parte delle sue riflessioni. E ancora più sorprendente rispetto al compito del collegio dei consultori. Ha una funzione quando la sede è vacante, per eleggere l'amministratore diocesano²¹, cosa che non centra nel Ordinariato, e per assistere questo amministratore in certi affari²². Inoltre, lo stesso

18 Cf. nota 6.

19 Cf. CIC, c.495 §1. Il CCEO, cc.264-270 non designa il Consiglio presbiterale come il senato del vescovo.

20 Tratteremo infra quest'argomento in modo più approfondito.

21 CIC, cc.419 et 421.

22 CIC, cc.272 et 1018 §1, 2°. Il collegio svolge anche un ruolo durante il passaggio di sede vacante a sede piena, cioè al momento della presa di possesso della sede fatta dal nuovo Vescovo : CIC, c.382 §3.

collegio ha un compito sede plena, soprattutto in merito alla gestione dei beni temporali²³. Per quanto di nostra conoscenza, gli Ordinariati hanno pochi beni temporali se stessi. L'arcidiocesi dell'Ordinario può mettere a disposizione, per esempio, edifici o chiese, oppure i beni temporali sono proprietà delle comunità locali. Ciò significa che anche per questo motivo non ha senso avere un collegio di consultori.

Un altro aspetto che fa riflettere è il fatto che il cancelliere dell'arcidiocesi di cui l'Ordinario è l'Arcivescovo sarà membro d'ufficio del consiglio presbiterale dell'Ordinario. Ciò crea una certa confusione tra la diocesi e l'Ordinariato. Suggestisce quanto meno che entrambi siano allo stesso livello, come se l'Arcivescovo avesse due strutture uguali da governare.

L'introduzione del consiglio presbiterale e, eventualmente anche del collegio di consultori, sembra suggerire che l'Ordinariato è pressoché una Chiesa particolare, come lo è la diocesi.

Riteniamo che questo punto fondamentale è proprio il nocciolo del problema : l'Ordinariato è un tipo di Chiesa particolare oppure non lo è ?

3. L'Ordinariato per i fedeli orientali può essere considerato come Chiesa particolare ?

Dal punto di vista teologico, si può dire che gli elementi costitutivi di una Chiesa particolare, menzionati dal CD 11²⁴ e applicati nel Co-

²³ Cf.CIC, c.1277.

²⁴ CD 11 : « La diocesi è una porzione del popolo di Dio affidata alle cure pastorali del vescovo, coadiuvato dal suo presbiterio, in modo che, aderendo al suo pastore, e da questi radunata nello Spirito Santo per mezzo del Vangelo e della eucaristia, costituisca una Chiesa particolare nella quale è presente e opera la Chiesa di Cristo, una, santa, cattolica e apostolica. I singoli vescovi, ai quali è affidata la cura di una Chiesa particolare, sotto l'autorità del sommo Pontefice, pascono nel nome del Signore come pastori propri, ordinari ed immediati le loro pecorelle ed esercitano a loro vantaggio l'ufficio di insegnare, di santificare e di reggere.»

dice latino non soltanto alla diocesi, ma anche in modo diverso alle altre Chiese particolari²⁵, sono più o meno presenti nel Ordinariato. Ad ogni modo, uno sguardo più attento può suscitare dei dubbi.

L'ecclesiologo Marcello Semeraro menziona come primo elemento costitutivo della Chiesa locale²⁶ il fatto di essere riunita nello Spirito Santo. Egli rimanda al mistero trinitario : Dio Padre convoca la Chiesa e la raduna mediante Cristo nello Spirito Santo. Lo Spirito fa dono della fede in Cristo, riunisce i fedeli in un solo corpo e li rende "figli nel Figlio". Agisce attraverso due mezzi di mediazione : l'annuncio della Parola e il sacramento dell'Eucaristia. La Chiesa è comunità raccogliendosi attorno all'annuncio del Vangelo. La diffusione della Parola fa crescere la comunità. Anche la celebrazione eucaristica costruisce la Chiesa in un determinato luogo. E l'autore cita LG 26 : « In ogni comunità che partecipa all'altare, sotto la sacra presidenza del Vescovo viene offerto il simbolo di quella carità e « unità del corpo mistico, senza la quale non può esserci salvezza ». In queste comunità, sebbene spesso piccole e povere e disperse, è presente Cristo, per virtù del quale si costituisce la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Infatti « la partecipazione del corpo e del sangue di Cristo altro non fa, se non che ci mutiamo in ciò che riceviamo »²⁷.

Questa citazione mette immediatamente in risalto il ministero specifico del Vescovo garantendo la fede tramite la successione apostolica : "rende autentica la predicazione della Parola e legittima la

25 CIC, c.369.

26 L'autore accenna brevemente la discussione di terminologia dicendo che per alcuni teologi i termini Chiesa locale e Chiesa particolare sono interscambiabili, altri, invece, preferiscano la nozione Chiesa locale, considerata più teologica e tradizionale o anche più comprensiva. Cf. Marcello Semeraro, "Chiesa locale", in *Dizionario di ecclesiologia*, op.cit., 145-158 (146). L'autore rinvia ad un articolo di Gilles Routhier, "Eglise locale" ou "Eglise particulière" : querelle sémantique ou option théologique ? » in *Studia Canonica* 25 (1991) 277-334.

27 Infatti, l'autore non ha integrato quest'ultima frase nella sua citazione. Cf. M. Semeraro, *op.cit.*, 152.

celebrazione dell'Eucaristia²⁸. Pur essendo un elemento costitutivo, non è posto allo stesso livello della Parola di Dio e della celebrazione eucaristica. Il Vescovo costruisce e pasce la Chiesa locale con la cooperazione dei presbiteri. La crescita della comunità conducendo alla moltiplicazione dei luoghi di culto ha avuto come conseguenza la necessità di fare appello ad altri sacerdoti oltre che al Vescovo.

L'elemento costitutivo fondamentale è la porzione del popolo di Dio ; lo Spirito Santo tramite il Vangelo e l'Eucaristia sono elementi genetici, il Vescovo con il suo presbiterio come pastore proprio della Chiesa locale sono l'elemento ministeriale²⁹.

La diocesi e le altre Chiese particolari quale porzione del popolo di Dio sono prima di tutto un insieme di persone. Questo gruppo di persone, più precisamente questo gruppo di fedeli, è stato determinato secondo criteri territoriali o personali e perciò rappresenta una certa omogeneità : tutti i membri della Chiesa particolare condividono sia il criterio territoriale, sia uno dei criteri personali. Al contempo rappresentano una certa diversità : non è un gruppo elitario di tipo sociale, linguistico, nazionale³⁰ o anche di una sensibilità liturgica o teologica. In questo senso, il territorio, pur non essendo un elemento costitutivo, ma soltanto determinante, è l'elemento che garantisce la cattolicità della Chiesa e “contribuisce a custodire i valori dell'inculturazione e dell'universalità”³¹.

Pertanto il luogo ha un valore teologico prima che geografico. Non ha un senso spaziale-quantitativo, considerando la diocesi come parte geografica della Chiesa universale. E proprio un *pars pro toto* : si tratta della presenza e della manifestazione integrale del mistero della Chiesa in un determinato spazio umano. Il luogo non ha soltanto un

28 M. Semeraro, *op.cit.*, 152.

29 *Ibid.*, 152, citando S.Pié-Ninot, *Eccelesiology. La sacramentalità della comunità cristiana*, Brescia, 2008, 356-359.

30 M.Semeraro, *op.cit.*, 153.

31 *Ibid.*, 153.

interesse prammatico : una comunità di persone umane ha bisogno di uno spazio determinato per radunarsi, p.e. per celebrare l'Eucaristia ; è piuttosto legato all'incarnazione e alla natura della salvezza. "La Chiesa è al tempo stesso *Ecclesia de Trinitate* ed *Ecclesia ex hominibus*."³² La libera risposta dell'uomo all'appello di Dio è data "all'interno di una comunità di uomini che vivono in un luogo, in un tempo e in una cultura ben precisi e determinati."³³ "Il locale esprime una vocazione della Chiesa stessa alla visibilità e alla storia."³⁴ Il luogo deve essere preso in conto nella pastorale per adattare il messaggio, ma è anche una realtà da assumere per capire il messaggio stesso. In questo senso il luogo è fondamentale per la maturazione della fede e per l'elaborazione teologica³⁵.

In quale misura è possibile applicare all'Ordinariato questi elementi teologici e la configurazione giuridica che ne segue? A prima vista sembra che nell'Ordinariato esiste una porzione del popolo di Dio. E vero che ci sono fedeli cattolici che sono raggruppati nell'Ordinariato sulla base di almeno due presupposti : il fatto di far parte di una Chiesa orientale *sui iuris* insieme all'assenza di gerarchia propria appartenente alla stessa Chiesa *sui iuris*³⁶. Non è comunque certo che questi orientali siano organizzati in una vera comunità di fedeli. Quest'osservazione si collega ad altri elementi.

Gli elementi chiamati genetici, cioè lo Spirito Santo che agisce tramite la Parola di Dio e la celebrazione dell'Eucaristia, non sembrano identificabili nel caso dell'Ordinariato in collegamento al ruolo dell'Ordinario. Egli non è chiamato pastore proprio di questi fedeli,

32 *Ibid.*, 147.

33 *Ibid.*

34 *Ibid.*

35 *Ibid.*

36 Non ci sembra che possono chiamati criteri personali d'organizzazione dell'Ordinariato, perciò preferiamo parlare di presupposti. Ved. infra.

non ha l'obbligo di annunciare loro la Parola di Dio³⁷ o di celebrare l'Eucaristia³⁸. Detto altrimenti : i fedeli non sono da lui riuniti nello Spirito Santo mediante il Vangelo e l'Eucaristia³⁹. Se questi aspetti sono presenti nell'Ordinariato, lo sono piuttosto a livello delle missioni o delle parrocchie personali. Vuol dire che i fedeli non sono privi di questi mezzi di salvezza, ma il ruolo significativo che assume il Vescovo in questo senso nella Chiesa particolare non si avvera qui. Egli esercita la cura pastorale per questi fedeli, non in modo diretto o immediato, ma piuttosto indirettamente. In questo senso, rassomiglia piuttosto a una coordinazione della cura pastorale.

A lui si applicherebbe piuttosto ciò che è riportato nel CCEO c.916 §5. Questo canone designa un Gerarca per i fedeli orientali che non dispongono di una gerarchia della loro Chiesa *sui iuris*. Usando il termine 'Gerarca', il canone si riferisce piuttosto al suo ruolo amministrativo, non lo chiama pastore (proprio) di questi fedeli orientali. Inoltre, egli è da considerare/tenere *come* il Gerarca proprio per questi fedeli, ciò che sembra indicare che non lo è fondamentalmente. E una finzione giuridica per attribuire ai fedeli un Gerarca⁴⁰; la terminologia comunque sembra introdurre una distinzione oppure una vera distanza tra il Gerarca e i fedeli. Ad ogni modo ci sembra che i fedeli orientali abbiano piuttosto i loro pastori propri nelle missioni e nelle parrocchie. A nostro parere, per essere un vero pastore, l'Ordinario dovrebbe condividere lo stesso rito coi fedeli orientali. Inoltre, l'Ordinario non deve svolgere per i cattolici orientali le tre *munera* di insegnare, santificare e guidare e, se può dirsi che esercita un potere proprio e ordinario, non è un potere semplicemente immediato, ma piuttosto mediato.

37 Cf. CIC, c.386.

38 CIC, c.388.

39 Cf. CIC, c.369 o CCEO, c.177 §1.

40 Cf. Edoardo Dieni, *Finzioni canoniche. Dinamiche del "come se" tra diritto sacro e diritto profano*, Milano Giuffrè, 2004.

La collaborazione del presbiterio è anche diversa a confronto della Chiesa particolare. Non si può dire che l'Ordinariato ha il suo presbiterio proprio in quanto molti preti sono ancora incardinati nelle loro eparchie o istituti (religiosi) d'origine. Di solito, il termine "presbiterio proprio" è interpretato nella dottrina in modo ampio, annoverando anche i preti che sono migrati ad un'altra eparchia⁴¹, ma anche in questo caso non si può affermare che l'Ordinariato ha un suo presbiterio. Non è piuttosto una situazione in cui ogni prete si occupa della sua comunità di fedeli senza preoccuparsi delle altre comunità e ancora meno dell'intero Ordinariato? La loro appartenenza a diverse Chiese *sui iuris* risulta in una eterogeneità e non agevola la solidarietà tra questi preti. Ci sembra che manchi una certa omogeneità a livello dei preti e anche sul piano dei fedeli.

Tiene proprio alla particolarità dell'Ordinariato di essere per definizione multirituale ; di solito, la Chiesa particolare è piuttosto monorituale o conosce almeno un rito comune alla maggioranza dei fedeli che appartengono a questa circoscrizione⁴². Occorre pertanto distinguere tra la situazione di fatto e la concezione o la definizione dell'Ordinariato. La diversità delle appartenenze ecclesiali e, di seguito, dei riti da osservare, culmina nella mancanza di omogeneità. Per questa ragione diciamo che il fatto di appartenere ad una delle Chiese orientali, indistintamente quale sia, è un presupposto e non un vero criterio

41 Cf. CCEO, cc.359-363.

42 Anche se è vero che nella diocesi latina potranno trovarsi fedeli orientali e perciò, di fatto, la diocesi è multi-rituale, quest'istituzione non è stata concepita o pensata con questa caratteristica come è il caso per gli Ordinariati esaminati qui. Casi particolari sono menzionati da P.Gefaell, *op.cit.*, 506, nt. 25, cioè l'esistenza di esarcati apostolici di rito bizantino in Slovenia, Macedonia e Ungheria. Quest'ultimi si distinguono ancora dagli Ordinariati per il fatto che riuniscono soltanto fedeli appartenenti a diverse Chiese *sui iuris* della stessa tradizione o famiglia rituale *bizantina*. Gli Ordinariati studiati qui rappresentano una diversità rituale ancora più grande che non può essere ricondotta ad un denominatore comune.

personale di delimitazione della circoscrizione in quanto non è abbastanza preciso per costituire tale criterio⁴³.

Un altro argomento che sembra contraddire la considerazione dell'Ordinariato quale Chiesa particolare si trova nel canone 372 del Codice latino. Parlando dei criteri personali di determinazione di una Chiesa particolare, il paragrafo 2 menziona il rito dei fedeli usando il singolare. Non si parla "dei riti". Sembra allora suggerire che ogni Chiesa particolare ha il suo rito che è unico. Questo aspetto è discusso dal nostro reverendo collega Pablo Gefaell. Egli menziona prima un argomento teologico : nelle Chiese particolari è presente e opera la Chiesa di Cristo, una, santa , cattolica e apostolica ; queste Chiese sono formate ad immagine della Chiesa universale. "Di conseguenza, le eparchie/diocesi devono essere per essenza aperte a qualsiasi tipo di fedele, di qualunque patrimonio rituale."⁴⁴

Una cosa ci sembra l'obbligo e l'essenza di apertura per radunare tutte le diversità presenti in seno alla Chiesa particolare nell'unità per realizzare la cattolicità. Ciò conduce necessariamente a una considerazione positiva della diversità in un'eparchia o in una diocesi o in altra Chiesa particolare. Un'altra cosa è concluderne che per essenza, cioè, in modo costitutivo, la figura teologica e giuridica della Chiesa particolare non dovrebbe esigere l'unicità del rito. La conservazione del rito, conformemente al c.41 del CCEO, sembra esigere il principio di una Chiesa particolare iscritta ad una sola Chiesa *sui iuris* e di conseguenza di avere un rito che è quello della maggioranza dei fedeli.

Questo principio appare sempre valido, anche se si può costatare nella pratica come anche nella prassi di alcune autorità ecclesiastiche una certa diluizione dell'aspetto del rito, quando i riti sono molti simili a causa della loro origine, come per esempio i riti della tradizione

43 Lo sarebbe individuando i fedeli per cui l'Ordinario esercita il suo compito secondo la Chiesa *sui iuris* di cui fanno parte.

44 Pablo Gefaell, *op.cit.*, 497.

bizantina⁴⁵. Bisogna conservare l'equilibrio tra la conservazione del rito e una flessibilità per questo tipo di sviluppi poiché i riti, così come una certa cultura religiosa, non sono statici, ma sono fenomeni vivi in costante evoluzione.

La sollecitudine per la conservazione del rito vale anche per un altro argomento menzionato dal nostro collega: il fatto che le circoscrizioni ecclesiastiche possono incardinare clero appartenente a diverse Chiese *sui iuris*⁴⁶. Questa possibilità, prevista nel diritto canonico, sembra soltanto una soluzione ad un problema pratico, ma non lo scopo che la Chiesa ha in mente.

Così gli elementi più importanti che permettono di asserire che la Chiesa di Cristo è davvero presente e opera nella Chiesa particolare, sono assenti. Ci sembra esistere una certa distanza tra l'Ordinario e i cattolici orientali per il fatto di non appartenere alla stessa Chiesa *sui iuris*. Pertanto, l'Ordinario esercita piuttosto un ruolo di coordinazione, di aiuto amministrativo e pratico, ma non è un vero pastore per i fedeli orientali. E loro non aderiscono a lui, in quanto hanno la loro autorità proprie della loro Chiesa *sui iuris* e devono conservare il legame con queste autorità⁴⁷.

Dal punto di vista terminologico desta dubbi considerare l'Ordinario come una Chiesa particolare. I decreti con cui gli Ordinariati sono stati eretti non contengono la designazione "Chiesa particolare". Ovviamente quest'assenza si spiega dal fatto che la maggioranza di questi Ordinariati è stata costituita prima dell'introduzione di tale termine da parte del Concilio Vaticano II. Ma anche i decreti più tardivi, come quello riguardo alla Polonia negli anni '80, oppure il decreto per cui è stato eretto l'Ordinario in Spagna nel 2010, non parlano in termini di Chiesa particolare.

45 Ved. sopra riguardo agli esarcati di rito bizantino radunando fedeli che appartengono a diverse Chiese *sui iuris*.

46 Ibid., 498.

47 Cf. CCEO c. 193 §1.

La costituzione apostolica per gli Ordinariati militari, invece, applica esplicitamente il termine di diocesi a questi Ordinariati⁴⁸; anche se si restringe al livello giuridico, si potrebbe evincere da questa designazione che questi Ordinariati sono delle Chiese particolari.

Nel 1986, la Congregazione per le Chiese orientali ha pubblicato una dichiarazione riguardo all'Ordinariato in Francia, in cui la doppia giurisdizione di questo Ordinariato, cioè la giurisdizione congiunta fra l'Ordinario per i cattolici orientali e gli Ordinari latini del luogo fu spiegato per il modello degli Ordinariati (o Vicariati) militari: la prima è stata introdotta *ad instar* dalla doppia giurisdizione degli Ordinari militari. Questo fatto forse spiega che alcuni considerano l'Ordinariato per i cattolici orientali come una Chiesa particolare⁴⁹. D'altra parte, non è sicuro che questa dichiarazione abbia avuto una grande diffusione, pertanto non sappiamo in quale misura sia stata anche recepita oltre dall'Ordinariato in Francia. Il decreto per l'Ordinariato della Spagna sul modello di quello della Francia, pur riprendendo un elemento di fondo della dichiarazione del 1986 non ha integrato questa spiegazione.

48 C.A. *Spirituali militum curae*, art.I - §1 : sono giuridicamente assimilati alle diocesi.

49 A un certo momento, Helmuth Pree era abbastanza deciso riguardo al carattere di Chiesa particolare dell'Ordinariato per i fedeli orientali: "Am rechtlichen Charakter als Teilkirche kann meines Erachtens kein Zweifel bestehen." Cf. Helmuth Pree, "Nichtterritoriale Strukturen der hierarchischen Kirchenverfassung," *FC* 4 (2001) 21-44 (39). Questo articolo è stato pubblicato anche in *Territorialità e personalità nel diritto canonico ed ecclesiastico. Il diritto canonico di fronte al terzo millennio. Atti dell'XI Congresso Internazionale di Diritto Canonico e del XV Congresso Internazionale della Società per il Diritto delle Chiese Orientali, Budapest, 2-7 Settembre 2001*, ed. Péter Erdő e Péter Szabó (Budapest: Szent István Társulat, 2002), 515-544. Andreas Grassmann, *op.cit.*, 231, segue senza interrogarsi questa opinione di Pree e afferma proprio che è l'opinione dottrinale prevalente.

Certi autori, assimilando l'Ordinariato a un'eparchia o ad una quasi-diocesi, lo considerano quale Chiesa particolare⁵⁰. Altri, come Georg Bier e specialmente i canonisti e teologi membri dell'Opus Dei, sono dell'avviso contrario. È collegato al fatto che pensano in categorie di comunità originarie, cioè le Chiese locali, poiché l'appartenenza di ogni fedele ad una determinata Chiesa locale è una necessità fondamentale realizzata al momento del battesimo : l'incorporazione alla Chiesa di Cristo avviene secondo due aspetti : l'appartenenza alla Chiesa universale e quella ad una determinata Chiesa particolare⁵¹. Le circoscrizioni personali (gli Ordinariati militari e quelli per fedeli orientali, ma anche le prelatore personali⁵²) sono comunità complementari : raggruppano "fedeli appartenenti alle diverse porzioni del popolo di Dio, svolgendo una finalità specifica o peculiare al servizio delle rispettive Chiese locali. Si comprende così perché i fedeli debbano necessariamente appartenere anche a una Chiesa locale."⁵³ Questo ragionamento si applica soltanto parzialmente agli Ordinariati per fedeli orientali, come lo riconosce Cattaneo : queste strutture possono essere considerate complementari soltanto nella misura in cui i fedeli appartengono alla Chiesa del loro luogo di domicilio⁵⁴. A nostro avviso, vale per gli Ordinariati dove la giurisdizione dell'Ordinario è esercitata in modo congiunto con quella dell'Ordinario (latino) del luogo, cioè nel caso della Francia e della Spagna⁵⁵.

50 Cf. Jean Passicos, « L'Ordinariat des catholiques de rite oriental résidant en France », in *L'Année Canonique* 40 (1998) 151-163 (160) ; Hugo Schwendenwein, *Die katholische Kirche. Aufbau und rechtliche Organisation*, Beiheft zum Münsterischen Kommentar 37 (Essen: Ludgerus Verlag, 2003) 336.

51 Arturo Cattaneo, *op.cit.*, 224.

52 Al momento della pubblicazione, gli Ordinariati per i fedeli già anglicani non erano ancora previsti.

53 ID., 224. Le comunità complementari non hanno la stessa sostanza teologica, né la stessa missione che le comunità originarie. *Ibid.*

54 ID., 232.

55 Cioè, gli Ordinariati per fedeli orientali in cui l'Ordinario ha una giurisdizione esclusiva fanno difficoltà per una distinzione rigorosa tra comunità originarie e comunità complementari.

Se alcuni di questi canonisti sottolineano il fatto che l'Ordinario riceve delle attribuzioni proprie di un vescovo diocesano⁵⁶, pare che molteplici ragioni contraddicano il carattere di Chiesa particolare riguardo agli Ordinariati per fedeli orientali. Sul piano giuridico, si può accennare che l'Ordinariato non ha una sede propria, né una chiesa propria come è il caso per la diocesi⁵⁷. Un altro dettaglio riguarda un collaboratore dell'Ordinario : tutti i decreti di costituzione degli Ordinariati attribuiscono all'Ordinario la facoltà di nominare un vicario generale o episcopale. Il vescovo diocesano non necessita di questa facoltà poiché il diritto comune/universale lo obbliga a nominarne almeno uno. Ammettiamo che non sono elementi del tutto persuasivi dato che certe Chiese particolari altre della diocesi conoscono anche adattazioni in confronto a quest'ultima circoscrizione.

La ragione più forte contro il carattere di Chiesa particolare per gli Ordinariati sembra comunque il loro carattere provvisorio. Nonostante alcuni Ordinariati esistano già da molto tempo, questa non è la situazione ideale. Tale soluzione è sempre presentata nei documenti della Chiesa come una soluzione intermedia per quanto non è possibile attribuire a questi fedeli una Gerarchia propria⁵⁸. Ciò significa che lo scopo è attribuire ad ogni fedele il suo Gerarca, cioè integrarlo sia in un esarcato, sia in un'eparchia. E infatti l'esperienza in Francia, ad esempio, mostra che alcuni gruppi di orientali cattolici escono per così dire dall'Ordinariato quando un esarcato o un' eparchia è costituita per loro. In questo caso i fedeli cambiano giurisdizione e non sono più sotto la giurisdizione dell'Ordinario per gli orientali cattolici, ma sarà il loro Gerarca, Esarca o Vescovo eparchiale ad esercitare la cura pastorale nei loro confronti. Significa altresì che un giorno l'Ordinariato può scomparire in quanto non più necessario. Anche

56 Juan Ignazio Arrieta, "Chiesa particolare e circoscrizioni ecclesiastiche", 33 ; Antonio Viana, *op.cit.*, 813.

57 Cf. Juan Ignazio Arrieta, *op.cit.*, 32.

58 Cf. soprattutto CD 23, ma anche Pastor Bonus, art. 59.

questo elemento dimostra, a nostro parere, che l'Ordinariato non ha nella Chiesa la stessa importanza a livello costituzionale che hanno l'esarcato o l'eparchia.

Antonio Viana accentua anche il carattere provvisorio dell'Ordinariato; insieme con la diversità dei fedeli e delle tradizioni orientali integrate, si può dubitare che l'Ordinariato costituisca una comunità con consistenza propria. Per questo autore, gli Ordinariati per fedeli orientali si giustificano dalla *salus animarum* e dal dovuto rispetto alla diversità dei riti nella comunione cattolica. Sono soprattutto circoscrizioni di collaborazione interrituale che sono un aiuto o un complemento pastorale pratico per le Chiese locali ⁵⁹.

L'obiezione che afferma che anche i vicariati apostolici e le prefetture apostoliche sono strutture provvisorie non è tanto convincente per quanto riguarda gli Ordinariati per fedeli orientali: le prefetture e i vicariati sono di solito elevati alla dignità di diocesi. Non cambia oltremisura le istituzioni preesistenti in queste circoscrizioni; lo statuto di diocesi le fornisce una maggiore stabilità e forza. Nel caso dell'Ordinariato per i fedeli orientali, certi gruppi possono essere usciti dall'Ordinariato che continua ad esistere per altri. Inoltre, i fedeli abbandonano l'Ordinariato per integrare un'altra struttura, cioè un esarcato o un'eparchia, perciò non è una situazione paragonabile con eguali conseguenze.

4. L'Ordinariato può incardinare chierici?

I decreti di costituzione degli Ordinariati stabiliscono che gli Ordinariati hanno il diritto di radunare e di educare nei seminari i giovani che hanno sentito l'appello di Dio⁶⁰. Bisogna infatti prevedere che i giovani orientali possono avere la vocazione. Se sono abbastanza

⁵⁹ Antonio Viana, *op.cit.*, 814. Si vede che l'autore mantiene strettamente la visione di comunità originarie e di comunità complementari.

⁶⁰ « (...) iuvenes in sortem Domini vocatos in Seminaris colligere et educare ».

numerosi sarebbe possibile erigere un seminario soltanto per questi seminaristi orientali, gli ordinari hanno questo diritto, ma non è una necessità.

Ci si è chiesto se ciò significa anche se gli Ordinariati possono incardinare. In un senso molto stretto si deve osservare che i decreti non parlano di questo elemento. Non usano la formulazione abituale dicendo che “gli Ordinari possono fare l’appello di questi giovani”. Inoltre, possiamo anche osservare che i Codici non stabiliscono che gli Ordinariati possono incardinare chierici⁶¹. Il CIC parla delle Chiese particolari, ma dato che siamo dell’avviso che l’Ordinariato non è una Chiesa particolare, non centra. Ovviamente, il silenzio dei Codici si spiega dal fatto che gli Ordinariati sono delle istituzioni *praeter legem*, pertanto non è un motivo decisivo.

D’altra parte, è anche vero che un Ordinario che può radunare i giovani in un seminario dovrebbe avere la possibilità di incardinarli. Non è immaginabile che l’Ordinario possa educarli, poiché dovrebbe richiedere ad altre autorità ecclesiastiche di incardinare questi clerici.

Tuttavia, si può ancora immaginare che i giovani saranno incardinati nella diocesi di cui l’Ordinario è il Vescovo/Arcivescovo, o che saranno incardinati nella diocesi dell’Ordinario di luogo latino per quanto riguarda gli Ordinariati dove esiste una giurisdizione congiunta. Tutto dipende, a nostro avviso, dalla situazione delle comunità orientali cattoliche e dall’Ordinariato. L’incardinazione presuppone che l’Ordinario possa dare un ministero al chierico e che possa inoltre dare una remunerazione adeguata. Dipende pertanto se le comunità sono numerose oppure no e se permettono che i chierici cambino comunità in un determinato momento, e dipende inoltre

61 Il CIC, c. 265 ammette l’incardinazione nelle Chiese particolari o le prelature personali, come anche negli istituti di vita consacrata o nelle società che hanno ottenuto questa facoltà. Il CCEO, c.357 parla delle eparchie, degli esarcati oppure degli istituti religiosi, società di vita comune ad instar dei religiosi oppure degli istituti o associazioni che hanno ottenuto il diritto di iscrivere chierici.

dalla situazione finanziaria dell'Ordinariato. Poiché molto spesso il chierico eserciterà il suo ministero a favore di una comunità della sua Chiesa *sui iuris*, ma anche in una parrocchia latina, potrebbe essere indicato incardinarlo nella diocesi dell'Ordinario per orientali cattolici. Ci sono anche vescovi latini che hanno educato un giovane orientale nel loro seminario (latino) e che, in seguito, vogliono incardinarlo nella diocesi e attribuire un ministero per questa diocesi.

In breve, pare che non sia impossibile incardinare chierici nell'Ordinariato, ma non si tratta di una necessità. Tutto dipende dalla situazione, cioè dalle necessità pastorali e dalle finanze.

Conclusioni

Come abbiamo visto, per motivi ecclesiologici e giuridici, non sembra possibile considerare gli Ordinariati quali Chiese particolari. Il loro carattere provvisorio, come soluzione intermedia per un certo periodo, conduce alla conclusione che non godono della stessa importanza costituzionale che hanno per la Chiesa le eparchie e gli esarcati. L'Ordinariato sarebbe piuttosto una struttura che propone una coordinazione pastorale soprattutto a livello delle missioni e delle parrocchie; l'Ordinario può fare le provvisioni necessarie per questo e cioè costituire le strutture, nominare i preti per le comunità ecc., sembra piuttosto un ruolo direttivo e amministrativo che direttamente pastorale. Molto spesso l'Ordinario ha delegato ad un vicario generale questi compiti. Tale elemento dimostra che egli non esercita una cura pastorale diretta per gli orientali cattolici.

Per tutti questi motivi, riteniamo non auspicabile che gli Ordinari stabiliscano delle strutture che sono normalmente previste per una Chiesa particolare, proprio per evitare confusioni. Ciò non vuol dire che non abbiano la possibilità di erigere strutture giuridiche di collaborazione in caso di necessità. Possono prendere più o meno modello sulle istituzioni previste, ma a nostro parere devono trovare un'altra denominazione e riflettere sugli adeguamenti necessari. Personalmen-

te non intravedo tanto la necessità di aver un tipo di consiglio presbiterale a livello di tutto l'Ordinariato, ma invece si possono immaginare strutture di coordinazione per preti appartenenti ad una Chiesa *sui iuris*, soprattutto quando sono parecchi e dispersi sul territorio.

abstract

After a short overview of the Ordinariates for Eastern Catholics existing nowadays in several countries, the contribution turns to the internal organisation of these Ordinariates. The different decrees that erected these Ordinariates do not enter into details about the internal organisation. All of them, however, speak of the faculty attributed to the Ordinary to appoint one or several Vicar General(s), something that has been realised in all the Ordinariates.

Actually, some Ordinaries inquire about the constitution of a presbyteral council or even a college of consultors for the Ordinariate. This raises the question if the Ordinariate can be considered as a particular Church, since these institutions are foreseen for the particular Churches, especially the dioceses. The author is very reluctant to this kind of assimilation.

Another question that is coming up nowadays concerns the possibility to incardinate clerics in the Ordinariate. If this possibility certainly exists in theory, it also is closely connected to the practice, more precisely the financial situation of the Ordinariates and this is far from having been clarified in the different countries.